



521/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79685 del registro di Segreteria.

TRA

XX , rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Leone, dall'avv. Simona Fell e dall'avv.

Ciro Catalano.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio nella Polizia di Stato e che l'INPS ha applicato l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n.

1092/1973 per il personale civile. Ha richiamato la sentenza n. 12/2021 delle Sezioni riunite, la giurisprudenza contabile e l'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Ha concluso chiedendo di condannare il resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,445 per cento annuo sulla quota retributiva a far data dal congedo, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'esito dell'udienza del 28/02/2024, con l'ordinanza n. 47/2024 è stato autorizzato il rinnovo della notifica all'INPS, fissando la data del 20/11/2024 per la discussione del giudizio.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha richiamato la giurisprudenza contabile, ha rilevato la parziale infondatezza del ricorso quanto alla decorrenza degli arretrati e per il resto la cessata materia del contendere, avendo provvedo alla riliquidazione del trattamento pensionistico con pagamento degli arretrati a far data dal 1/01/2022 con il cedolino

del mese di ottobre 2023 e in subordine ha eccepito il divieto del cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso chiedendo di *"rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e/o la cessata materia del contendere.*

In ulteriore subordine e salvo gravame dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994".

Con nota il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 20/11/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimiliano Pozzi per delega per il ricorrente si è riportato agli atti e chiede la cessata materia del contendere, l'avv. Filippo Mangiapane per il resistente INPS si è riportato agli atti e ha chiede la cessata materia del contendere; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata

la cessata materia del contendere. Le spese legali sono compensate, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 13:17:57
GMT+02:00